

CRITERI E TARIFFE DA APPLICARE AGLI AFFIDATARI EX ART. 45/BIS DEL Codice della Navigazione**CRITERI**

il canone annuale dovuto dagli utilizzatori (autorizzati ai sensi dell'art. 45/bis del Codice della Navigazione) sarà commisurato alla somma del canone erariale e dell'imposta regionale a carico dell'Ente concessionario - corrispondente alle aree e strutture da affidare in sub gestione - oltre IVA di Legge - stabilendo un canone annuale minimo dovuto, in funzione dello scopo di utilizzo e attività esercitate, come da tariffe in appresso descritte.

Per quanto concerne le attività sportive (ad esempio i Circoli Velici), il canone dovuto sarà sempre commisurato all'incidenza del canone erariale e dell'imposta regionale a carico dell'Ente concessionario, ma verrà ridotto del 50% (ex art. 3 comma 2.2 lettera C del DL 400/1993 convertito con Legge 494/1993) oppure del 90% (ex art. 3 comma 2 lettera D del DL 400/1993 convertito con Legge 494/1993) – fermo restando l'applicazione del canone annuale minimo dovuto, come da tariffe in appresso descritte.

Le tariffe, di cui alla tabella che segue, sono riferite all'anno 2025, e sono soggette ad adeguamento, in aumento o in riduzione, nel rispetto degli indici di aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime che verranno disposti con Decreto Ministeriale.

TARIFFE

codice	scopo tilizzo/attività esercitata	canone minimo dovuto anno 2025 €
1	rimessaggio imbarcazioni - chioschi bar-ristoranti - attività di commercio - cantieri navali - specchi acquei e biglietterie collegamenti isole pontine - circoli sportivi/velici	3.500,00
2	officine fino a 60 MQ	2.000,00
3	officine oltre 60 MQ	3.500,00
4	agenzie - uffici fino a 60 MQ	1.500,00
5	agenzie - uffici oltre 60 MQ	3.500,00
6	magazzini e bancarelle fino a 60 MQ	1.000,00
7	magazzini e bancarelle oltre 60 MQ	3.500,00